

Comune di
BAGNOLO CREMASCO
(Cremona)

ZONIZZAZIONE ACUSTICA
REGOLAMENTO COMUNALE

PROPOSTA
GENNAIO 07'

Articolo 1
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica:

A) al rumore proveniente da sorgenti fisse e mobili di qualsivoglia natura esterne all'insediamento disturbato compreso il rumore prodotto dal traffico veicolare nelle sue diverse forme;

B) al rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato e connesso all'esercizio di attività produttive, commerciali ed assimilabili.

Articolo 2
VIGILANZA E CONTROLLO

1. Tutte le attività e/o le sorgenti di rumore devono essere tali da consentire il rispetto dei limiti di cui al successivo art.10

2. Il controllo e la vigilanza sul rispetto dei limiti massimi di esposizione sonora previsti per le varie zone del territorio comunale, così come appaiono delimitate dalle planimetrie allegate al presente regolamento, è di competenza del Comune (art.6 ,comma g ed art.14, comma 2, legge n.447/95) e delle Province (art.5, comma1, lettera c, legge 447/95) le quali utilizzano le strutture delle Agenzie Regionali dell'Ambiente (art.14, comma 1, legge 447/95).

3. Il sindaco emette provvedimenti affinché siano rimosse le cause del superamento dei limiti massimi consentiti, in forma di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art.9 della L.447/95 quando sia necessario tutelare la salute pubblica e dell'ambiente. Tali provvedimenti possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali misure di contenimento o abbattimento del rumore inclusa la sospensione parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri.

In tutti gli altri casi si provvederà mediante ordinanza ordinaria.

Articolo 3

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. Il sindaco può concedere, valutata la presenza di eventuali ricettori sensibili, deroghe temporanee ai limiti di zona nei seguenti casi: manifestazioni o altre attività qualora comportino l'impiego di macchinari/o impianti rumorosi o che comunque siano causa di superamento del livello sonoro di zona.

2. La richiesta di deroga temporanea dovrà essere presentata al Comune in competente bollo, almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività indicando:

- il motivo della richiesta;
- l'ubicazione ove è prevista la manifestazione o l'attività temporanea nonché la sua durata;
- gli orari dell'attività;
- presenza e dislocazione di eventuali ricettori;
- i macchinari, strumenti e impianti rumorosi che si intendono utilizzare.

Articolo 4

AREE DA DESTINARSI A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

1. Le manifestazioni, gli spettacoli, le fiere e le sagre dovranno svolgersi nei seguenti siti: Piazza Roma e Piazza Aldo Moro, Piazza Santa Lucia e Piazza Sant'Anna, in via Majorana, nel parcheggio del centro commerciale La Girandola, oltre che in un capannone ad uso industriale in via Lodi al n.13, e non potranno iniziare in assenza dell'autorizzazione del Sindaco; la richiesta di deroga temporanea dovrà essere presentata al Comune nei modi di cui al comma 2 dell'art. 3, e comunque non potranno superare la soglia di Leq 85 dB(A).

2. La soglia di Leq 85 dB(A) sarà da considerarsi in ambienti esterni sul confine degli spazi pubblici e la misurazione del livello sonoro dovrà avere un tempo di osservazione di almeno 10 minuti e comunque significativo a caratterizzare la sorgente nelle condizioni peggiori di esercizio.

3. In presenza di ricettori, la soglia sarà di Leq 70 dB(A), misurata in prossimità degli stessi, con le medesime modalità di cui al comma 2.

Articolo 5
AUTORIZZAZIONI TRANSITORIE

1. Le attività e/o manifestazioni di durata non superiore ad un giorno si intendono autorizzate in via generale, limitatamente alle zone del territorio comunale comprese nelle classi III[^]- IV[^] - V[^] , se comunicate al Sindaco con un preavviso di almeno 15 giorni, purchè rispettino gli orari previsti nella seguente tabella A:

Tabella A:

attività/manifestazione	orario
<u>cantieri edili</u> (nei giorni festivi si autorizza il superamento dei limiti di zona, solamente in occasione di eventi eccezionali)	feriali: 08.00 - 13.00 14.30 - 19.30 festivi: 09.00 - 12.30 16.00 - 19.00
lavori manutenzione interna edifici interna edifici	feriali: 08.30 - 12.30 14.30 - 19.00
avvisi pubblica Amministrazione con carattere di urgenza e tramite mezzo mobile	SONO SEMPRE AMMESSI
manifestazioni politiche sindacali e simili, celebrazioni religiose	feriali: 09.00 - 13.00 16.00 - 24.00 festivi: 09.00 - 13.00 16.00 - 24.00
manifestazioni cinematografiche, teatrali, musicali, sagre, fiere e altre manifestazioni ricreative e del tempo libero e simili all'aperto	feriali: 09.00 - 13.00 16.00 - 00.30 festivi: 09.00 - 13.00 16.00 - 00.30

2. Qualora dette attività o manifestazioni di durata giornaliera siano ripetute più di una volta all'anno e assumano la forma periodica o ciclica nel tempo, sono parificate alle attività e manifestazioni di cui all'art.3 e pertanto soggette all'autorizzazione del Sindaco.

3. Per le attività e manifestazioni elencate in tabella A che avranno luogo nelle zone di territorio comprese nelle classi I[^] e II[^] deve essere richiesta ed ottenuta apposita autorizzazione ai sensi dell'art.3 del presente regolamento.

4. Il Sindaco, in particolari motivi di salvaguardia della quiete pubblica, potrà prescrivere orari di svolgimento dell'attività o manifestazioni diversi da quelli sopra indicati e richiesti dall'interessato.

5. Il Sindaco, qualora si manifestino situazioni di particolare emergenza e/o di pericolo per l'incolumità pubblica, potrà consentire il superamento dei limiti massimi consentiti ed il protrarsi del medesimo anche in deroga agli orari e del presente regolamento.

6. In tutte le zone del territorio è consentito utilizzare in deroga ai limiti macchinari e/o utensili da giardino del tipo: decespugliatori, tosaerba, motoseghe, ecc..., purchè rispettino norme e limiti di Legge in materia di potenza acustica e il tempo del loro impiego sia limitato a quattro ore al giorno non consecutive escluse le ore notturne ed il periodo dalle 12.00 alle 16.00.

7. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'art.6, comma 1, lettera h, della Legge 447/95, il comune si attiene alle modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art.8 della Legge Regionale Lombardia 10 agosto 2001 – n.13.

Articolo 6

VALUTAZIONI DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO

Per le nuove attività è necessario predisporre, nei casi sotto specificati, la seguente documentazione:

1. Documentazione di Previsione di Impatto Acustico

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio di concessione, autorizzazione ecc. una Documentazione di Previsione di Impatto Acustico per interventi riguardanti la realizzazione, la modifica o il potenziamento di:

- opere soggette a V.I.A.(valutazione di impatto ambientale);
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, e successive modificazioni;
- infrastrutture ferroviarie;
- Nuove attività produttive;
- Nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive;
- Centri commerciali polifunzionali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi.

Per i nuovi insediamenti è necessario predisporre, nei casi sotto specificati, la seguente documentazione:

2. Valutazione Previsionale del Clima Acustico.

E' fatto obbligo di produrre una Documentazione Previsionale del Clima Acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- **a)** scuole ed asili nido;
- **b)** ospedali;
- **c)** case di cura e di riposo;
- **d)** parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- **e)** nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'elenco del comma 1:

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR Regione Lombardia n. 7/8313 del 08/03/2002.

L'assenza di tale documentazione è causa di improcedibilità della domanda di rilascio della concessione, autorizzazione, ecc.

4. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli stabiliti dalla tabella B allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

5. Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art.2 della Legge 447/95 e sottoposte al parere di competenza dell'ARPA.

Articolo 7
ATTIVITA' ESISTENTI

1. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento con valori limite di emissione superiori a quelli stabiliti dalla tabella B allegata al D.P.C.M. 14/11/1997, dovranno presentare al Comune un progetto di adeguamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo. Nel Piano di Risanamento (art.10, comma 2, Legge Regionale Lombardia n.13 del 10 agosto 2001) dovrà essere indicato con adeguata relazione tecnica, a cura di tecnico competente, il termine entro il quale le imprese, o altre attività rumorose, prevedono di adeguarsi ai limiti previsti.

Tale termine non potrà superare i trenta mesi, salvo deroga per motivata necessità.

2. Qualora siano riscontrati valori di attenzione, ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 14/11/97, il Sindaco potrà prescrivere che l'adeguamento delle emissioni sonore ai limiti di zona avvenga entro termini più restrittivi di quelli previsti al comma 1.

3. Le attività che non presentano il progetto di adeguamento per le proprie emissioni sonore debbono rispettare i limiti fissati nel presente regolamento entro il termine di sei mesi.

Articolo 8
DEFINIZIONI TECNICHE

1. Per quanto riguarda le definizioni tecniche si fa riferimento all'allegato A) del D.P.C.M. 01/03/1991, all'allegato A del D.M. 16/03/1998, all'art.2 della Legge 26/10/1995 n.447 e alla deliberazioni di Giunta Regionale Lombardia n. VII / 9776 del 02/07/2002 e VII / 8313 del 08/03/2002.

Articolo 9
STRUMENTAZIONE

1. Per quanto riguarda la strumentazione e modalità di misurazione dell'inquinamento acustico si fa riferimento al D.M. 16 marzo 1998.

Articolo 10

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO (zonizzazione)

1. Secondo quanto stabilito dalla Legge quadro 447/95 la determinazione dei criteri di riferimento per la zonizzazione è di competenza regionale (art.4 e 6). Con deliberazione di Giunta Regionale Lombardia n. VII / 9776 del 02/07/2002 sono stati approvati i “*Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale*”.

CLASSE I Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

2. Per le nuove destinazioni d'uso del territorio Comunale si dovrà applicare il criterio di non avere zone contigue con valori limite che differiscano per più di 5 decibel.

3. Per le zone contigue esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento con valori limite che differiscono per più di 5 decibel, qualora la rappresentazione grafica delle tavole azionate non fosse chiara, si farà riferimento ai seguenti criteri:

-3.1. Sarà considerata, ove possibile, una fascia di rispetto di 20 metri individuata all'interno dell'area di classe superiore; qualora le due aree contigue differiscano per più di 10 decibel si considereranno due fasce di rispetto di 20 metri.

-3.2. Ove non sia possibile individuare la fascia di rispetto di 20 metri si terranno presenti gli schermi interposti sul percorso di propagazione del suono: file di edifici, facciate, muri di recinzione, dislivelli, barriere naturali e non; tali da consentire un abbassamento del livello equivalente di pressione sonora nel rispetto dei limiti massimi ammessi nella zona di classe inferiore.

Qualora, dalle misurazioni effettuate, non risulti in tali ambiti il superamento dei limiti di zona assoluti, non si rendono necessari interventi di risanamento immediati; in relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti di classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di controversie le autorità competenti, utilizzando le strutture della Agenzia Regionale Per l'Ambiente, individuano e prescrivono le opere di bonifica ed i piani di risanamento acustico.

-3.3. In corrispondenza a vie di traffico intenso (SP n.415 e SP 235) è stata individuata una striscia posta su entrambe i lati dell'arteria classificata IV di mt.50.

Per le altre infrastrutture, dove queste attraversano il centro abitato, sia per le dimensioni contenute del traffico, che per la tortuosità dei percorsi (velocità ridotte) è stata adottata la classe III.

4. In tutti i casi, per meglio chiarire alcune situazioni grafiche rappresentate in cartografia, valgono le seguenti considerazioni di base:

- Ove non sia possibile individuare fasce di decadimento specialmente per file di fabbricati fronte strada, sarà considerata nella stessa classe dell'infrastruttura stradale la sola facciata, mantenendo la classe indicata in cartografia per la restante parte dell'edificio;
- Lungo i confini fra le diverse zone andranno rispettati i limiti della zona di classe inferiore;
- Qualora la grafica indichi il confine di zona all'interno di una proprietà o di un edificio, sarà considerata efficace la classe inferiore per tutta la proprietà o l'edificio stesso;
- Le fasce di rispetto andranno sempre ricercate all'interno delle zone di classe superiore;

- L'individuazione delle fasce di rispetto, le bonifiche e i piani di risanamento acustico, saranno adottati considerando il contesto urbanistico circostante, ma senza necessariamente coincidere con la suddivisione in zone delineata dagli strumenti urbanistici, data l'obiettiva diversità fra le finalità programmatiche perseguite in sede di pianificazione urbanistica ed i principi informativi che devono guidare l'azione amministrativa diretta alla tutela ambientale dall'inquinamento acustico.

Articolo 11

LIMITI MASSIMI DI LIVELLO SONORO

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale.

Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali è in vigore il D.M. 30 marzo 2004 n° 142 "Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447."

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

All'interno degli edifici e per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti assegnati, deve essere rispettato il valore limite differenziale di immissione di cui all'art.4 del D.P.C.M. 14/11/1997:

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto Ministro dell'Ambiente del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Tab. B Allegata D.P.C.M. 14 / 11 / 97

CLASSIFICAZIONE DEL RISCO		VICINI MEDIANE IN R_A	
		Rischio (6-2)	Rischio (2-6)
Case 1	Accettibile e protette	45	35
Case 2	Accettabili e residenziali	50	40
Case 3	Accettabili e onisto	55	45
Case 4	Accettabili e attività aerea	60	50
Case 5	Accettabili e industriali	65	55
Case 6	Accettabili e industriali	65	65

Tab. C Allegata D.P.C.M. 14 / 11 / 97

CLASSIFICAZIONE DEL RISCO		VICINI ASSOLUTI IN R_A	
		Rischio (6-2)	Rischio (2-6)
Case 1	Accettibile e protette	50	40
Case 2	Accettabili e residenziali	55	45
Case 3	Accettabili e onisto	60	50
Case 4	Accettabili e attività aerea	65	55
Case 5	Accettabili e industriali	70	60
Case 6	Accettabili e industriali	70	70

Tab. D Allegata D.P.C.M. 14 / 11 / 97

CLASSIFICAZIONE DEL RISCO		VICINI QUALITÀ IN R_A	
		Rischio (6-2)	Rischio (2-6)
Case 1	Accettibile e protette	47	37
Case 2	Accettabili e residenziali	52	42
Case 3	Accettabili e onisto	57	47
Case 4	Accettabili e attività aerea	62	52
Case 5	Accettabili e industriali	67	57
Case 6	Accettabili e industriali	70	70

Articolo 12 SANZIONI

1. Sono fatte salve le sanzioni di cui all'art.10 Legge 26/10/1995 n.447.

2. Le violazioni ai limiti previsti per le zone del territorio Comunale e alle norme del presente regolamento sono punibili con le sanzioni pecuniarie previste nella tabella B riportata qui di seguito:

Tabella B

RIF. ART. REGOL.	VIOLAZIONE	SANZIONE in € minima e massima
art.3, comma 2	mancata richiesta di deroga attività e/o manifestazioni temporanee.	516,45 – 5164,57
art.4, comma 1	mancato preavviso	25,82 – 154,94
art.5, comma 2	attività o manifestazioni periodiche non autorizzate	516,45 – 5164,57
art.5, comma 6	utilizzo macchinari o attrezzature da giardino in orari non consentiti	25,82 – 154,94

3. In generale chiunque supera i valori limite di emissione e di immissione per quella determinata zona, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 a € 5164,57.

Articolo 13 AGGIORNAMENTO DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

1. L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

2. Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

3. L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

- all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG;
- all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

Articolo 14
RINVIO AD ALTRE NORMATIVE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento al D.P.C.M. 01/03/1991, alla Legge 26/10/1995 n.447 al D.P.C.M. 18/09/1997, al D.P.C.M. 14/11/1997, al D.P.C.M. 05/12/1997, al D.M. 16/03/1998, al Dpr 18/11/1998, n.459, al DPR n. 142 del 30/03/04, alla Legge Regionale 10 agosto 2001 n.13 e alle Delibere di G.R. Lombardia n. VII / 9776 del 2 luglio 2002 e n. VII / 8313 del 08 marzo 2002.

Articolo 15
TERMINI DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione all'albo pretorio comunale. Dalla stessa data decorrono tutti i termini previsti al precedente art.5.